



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO - SEZIONE TERZA CIVILE

nella persona del giudice dott. Paola Ferrero

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta in secondo grado al n. 11067 R.G. 2015 promossa da

, in persona del legale

rappresentante *pro tempore*, corrente in

rappresentata e difesa

dall'Avv.

e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in

in forza di procura 4.3.2014 a margine dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio

APPELLANTE

CONTRO

, già s.p.a., corrente in

Bologna, via in persona del legale rappresentante *pro tempore* dott.

(giusta procura speciale 6.7.2011 Notaio

di Milano, rep. 1259), rappresentata e

difesa dall'Avv.

e presso il suo studio elettivamente domiciliata, in Torino,

degli in forza di procura 19.5.2014 in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel
primo grado di giudizio

APPELLATA

OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 6390/2014 del Giudice di Pace di Torino, datata
28.12.2014, depositata il 31.12.2014, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10043
R.G. 2014.

CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE



"Voglia l'Ill.mo Tribunale,

respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

previa se del caso ammissione delle prove dedotte e non ammesse in primo grado, ivi compresa idonea CTU tecnica;

in totale riforma dell'impugnata sentenza n. 6390/14 del 28-31.12.2014

condannare la convenuta al pagamento in favore della cessionaria del credito

in persona del legale rappresentante *pro tempore*, della somma di € 3.108.80 già dedotto lo scoperto contrattuale, per le causali in atti, o quell'altra veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino all'effettivo pagamento.

Con favore di spese anche stragiudiziali e di mediazione, oltre compensi giudiziali di entrambi i gradi di giudizio, rimborso forfetario, iva e cpa come per legge, oltre successive occorrende."

CONCLUSIONI PER L'APPELLATA

"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Torino, in funzione di Giudice d'Appello:

- respingere le avversarie domande, confermando per l'effetto l'impugnata sentenza;
- con il favore delle spese di entrambi i gradi del giudizio, oltre rimborso forfetario, accessori di legge e successive occorrende".

MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Nel primo grado di giudizio (introdotto con atto di citazione notificato in data 7.3.3014)

quale cessionaria del credito facente capo al sig. [REDACTED], proprietario dell'autovettura Fiat 500 tg. [REDACTED] e contraente della polizza assicurativa

relativa al suddetto veicolo, evocava in giudizio la suddetta compagnia assicurativa per ivi sentirla dichiarare tenuta e condannare al pagamento in suo favore della somma di € 3.108,87, già al netto dello scoperto contrattuale, a titolo di indennizzo per i danni subiti dal veicolo assicurato, a seguito di una grandinata di fortissima intensità verificatasi in data 13.7.2013, in ragione della pattuita garanzia "*eventi naturali*". Chiedeva, altresì, la condanna della convenuta il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale. Dava atto di avere ricevuto l'offerta di



pagamento dell'importo d € 360,00 e precisava che il relativo assegno, scaduto nei termini, non era stato incassato.

All'udienza ex art. 320 c.p.c. de 19.5.2014 si costituiva in giudizio s.p.a. chiedendo darsi atto dell'avvenuto pagamento della somma di € 1.900,00 e, preso atto del mancato rispetto da parte dell'assicurato dell'impegno contrattualmente assunto di utilizzare il centro di autoriparazione autorizzato dall'impresa tra quelli facenti parte del circuito "Auto Presto & Bene", in ragione di quanto disposto dagli artt. 2967, 1227 e 1375 c.c., assolversi essa convenuta da ogni avversaria domanda.

La convenuta assumeva di costituirsi in giudizio contestando espressamente, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c., l'avversaria domanda in punto *quantum* (nessuna altra contestazione - n.d.r. - veniva svolta). Con riguardo al *quantum*, s.p.a. dichiarava di avere preso atto del mancato incasso del suo primo assegno e di avere liquidato all'avente diritto (che - n.d.r. - non negava identificarsi con la quale cessionaria del credito del suo assicurato sig. ██████████, in data 24.4.2014, la somma complessiva di € 1.900,00 a fronte di un danno complessivo di euro 2.324,10, con calcolo di una franchigia pari ad euro 464,82 (e quindi - n.d.r. - di una franchigia del 20%). Osservava, ciò premesso, che il creditore, nella fase liquidativa del danno, era tenuto ex art. 1227 c.c., a collaborare con il debitore ai fini della equa determinazione del *quantum* e che inoltre, nel caso di specie, il sig. ██████████ si era espressamente impegnato ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'Impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene, ottenendo tra l'altro, in cambio, uno sconto sul premio. Secondo la convenuta il sig. ██████████ rivolgendosi alla non convenzionata aveva violato il suddetto impegno contrattualmente assunto, *"scegliendo così volontariamente di uscire dalla tutela indennitaria garantita dalla polizza in virtù della quale ella avrebbe ottenuto l'integrale riparazione del mezzo "a costo zero", per affidarsi al mercato dei carrozzieri"* (cfr. pag. 2 comparsa di risposta). Sempre secondo la convenuta, detto comportamento inadempiente dell'assicurato non si era riverberato sulla sussistenza dell'obbligazione indennitaria, ma sulla sua entità, atteso che *"se il sig. ██████████ si fosse rivolto ad un riparatore del circuito Auto Presto & Bene, avrebbe ugualmente ottenuto il pieno ristoro dei danni patiti, ma con un evidente minor costo a carico della Compagnia obbligata"* (così la comparsa, ancora a pag. 2). In conclusione, in presenza di condotta



dell'assicurato contraria al disposto dell'art. 1375 c.c., e visto il disposto dell'art. 1227 c.c., secondo la convenuta il "*maggior costo di riparazione sostenuto dalla stessa assicurata, poi trasferitosi in capo alla cessionaria odierna attrice*" (ancora pag. 2 della comparsa), non avrebbe potuto essere posto a suo carico.

Autorizzato lo scambio di memorie di replica, l'attrice, in sintesi:

- assumeva che il prospetto di polizza non coincideva con il contratto assicurativo, ma era un mero documento in cui erano richiamate le condizioni economiche con le quali era stata stipulata la polizza, e che erano le sole condizioni di assicurazione a contenere le norme del rapporto assicurativo;
- affermava, conseguentemente, che l'impegno invocato dalla controparte non poteva essere considerato come obbligo contrattualmente pattuito, ma doveva essere letto e interpretato nel rispetto delle clausole contenute nelle condizioni generali e particolari di polizza; con interpretazione che in caso di dubbio, vertendosi in materia di contratti conclusi per moduli e formulari, doveva essere - ex art. 1370 c.c. - a favore della parte non predisponente;
- rilevava, in tale prospettiva: che dalla lettura dell'art. 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione nonché dalle specifiche previsioni contenute nella sezione E dedicata alla garanzia "eventi naturali" si desumeva: che il ricorso ai centri di riparazione convenzionati era una mera facoltà; che la corresponsione dell'indennizzo non era subordinata a detto ricorso; che i criteri di liquidazione del danno erano gli stessi, fatte salve le agevolazioni in tema di franchigia accordate in caso di esercizio della facoltà di avvalersi di centri convenzionati;
- contestava che lo sconto sul solo premio RC Auto fosse correlato all'impegno ad avvalersi delle carrozzerie convenzionate "Auto Presto & Bene";
- evidenziava che l'interpretazione del contenuto degli accordi contrattuali in termini di mera facoltatività del ricorso alle carrozzerie convenzionate era conforme a quella fornita "in via autentica" dalla stessa
in un caso simile (come da missiva oggetto della sua produzione sub 8);
- affermava che l'eventuale clausola, implicita, comportante l'obbligo del contraente debole a rinunciare al proprio riparatore di fiducia, in quanto non scritta né nelle condizioni di assicurazione né nel prospetto di polizza, non era conosciuta o conoscibile e non poteva quindi ritenersi efficace stante quanto previsto



dall'art. 33 lettera l) del Codice del Consumo;

- dato atto di non avere incassato l'importo di € 1.900,00 offerto con assegno di trattenuta ormai scaduto, osservava che le avverse difese non permettevano di valutare i criteri di determinazione del danno, non esistendo in polizza alcun parametro per determinare la tariffa del fiduciario;
- assumeva, conclusivamente, il diritto al pagamento dell'importo richiesto in citazione, calcolato considerando costi orari di manodopera e per materiali di consumo oggettivamente determinati nel rispetto dei parametri comunicati dalle Organizzazioni Collettive di Settore alla Camera di Commercio di Torino.

non depositava note di controreplica.

Il giudice di prime cure, ritenuta la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni autorizzando il deposito di note conclusive.

Parte attrice, nelle proprie note, ribadiva nella sostanza quanto già esposto nei precedenti scritti. Parte convenuta, ribadite le precedenti conclusioni, osservava, tra l'altro: che il contratto assicurativo "Nuova Prima Global" era caratterizzato dal fatto che il contraente, a fronte di uno sconto sulla tariffa r.c., si impegnava, laddove intendesse godere della garanzia "eventi sociopolitici, naturali e cristalli", a far riparare il mezzo in un centro di autoriparazione indicato dall'impresa assicurativa tra quelli facenti parte del circuito "Auto Presto & Bene"; che la corretta applicazione delle condizioni di operatività della polizza portava al risultato finale di garantire all'assicurato *"il pieno soddisfacimento della richiesta, effettuato attraverso lo strumento dell'indennizzo in forma specifica"*; che tale previsione soddisfaceva l'interesse della compagnia contraente, che veniva posta in grado di esercitare un controllo sia sulla congruità delle attività svolte, sia sulla qualità dei lavori, sia sui flussi di sinistri; che tale previsione apportava benefici anche all'assicurato, in termini di abbattimento dei tempi di ripristino e di non necessità di anticipare il costo delle riparazioni, con l'unico onere di contattare la propria agenzia assicurativa di riferimento o l'ufficio clienti della compagnia per essere indirizzato al riparatore più comodo alle sue esigenze; che il contraente aveva liberamente scelto di aderire a tale pattuizione; che il risarcimento in forma specifica rappresentava la regola base assunta dal legislatore, nell'art. 2058 c.c., come paradigma di riferimento in ambito risarcitorio; che il ██████ non aveva rispettato l'impegno contrattuale *"con relativo rigetto delle pretese connesse con la richiesta di un indennizzo superiore rispetto a quella che la Compagnia avrebbe sostenuto se - a contrario*



- egli si fosse attenuto al regolamento contrattuale" (così a pag. 3 delle note conclusive autorizzate). Per completezza deve darsi atto che in tali note parte convenuta, sempre sulla scorta dell'asserita non facoltatività del ricorso a carrozzeria convenzionata, ha affermava altresì (ndr: per la prima volta) che il comportamento del [REDACTED] comportava rinuncia all'indennizzo di polizza (cfr. pag. 4); e ciò pur mantenendo le originarie conclusioni ("preso atto dell'avvenuto pagamento della somma di euro 1900,00 da parte della

a favore dell'

visti gli artt. 2697, 1227 e 1375 c.c.;

preso atto del mancato rispetto da parte dell'assicurato dell'impegno contrattualmente assunto di utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'Impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene per le opere di riparazione dei danni da Eventi Sociopolitici; assolvere la convenuta

S.p.A. da ogni avversarsi domanda, con il favore delle spese tutte di causa, rimborso forfettario, accessori di legge e successive occorrente") e continuando, nel contesto dell'atto, a prospettare quale conseguenza dell'inadempimento dell'assicurato quella "di porre a carico della parte inadempiente le conseguenze rappresentate dai maggiori costi di riparazione sostenuti" (cfr. pag. 5) ed ad affermare che l'inadempimento non si riverbera "sulla sussistenza dell'obbligazione posta a carico della compagnia" (così, ancora, a pagina 5 ultime righe).

2. Con l'impugnata sentenza, il giudice di prime cure così statuiva: "*disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, Rigetta la domanda risarcitoria proposta dall' [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti della [REDACTED] spa, in persona del suo legale rappresentante pro tempore; Per l'effetto, condanna l' [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione delle spese di lite liquidate nell'intero in € 330,00 oltre al rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi oltre IVA e CPA come per legge".*

A sostegno di tali statuizioni il giudicante, in sintesi:

- affermava la procedibilità della domanda giudiziale in ragione dell'esperimento senza utile esito del procedimento di mediazione ex Dlgs. 28/2010, come da verbale negativo del 2.3.2014 in atti, dando atto della mancata partecipazione a tale procedimento della "società debitrice", sebbene convocata;
- rilevava che l'attrice agiva quale cessionaria del diritto al risarcimento del danno per equivalente facente



capo a [REDACTED] quale proprietario del veicolo Fiat 500 tg. [REDACTED] e sulla scorta della polizza assicurativa

- asseriva che il [REDACTED] poteva rivendicare solo il diritto al risarcimento del danno in forma specifica, *"avendo pattuito che, in caso di sinistro stradale (sic!) avrebbe fatto riparare il proprio autoveicolo avvalendosi delle carrozzerie del circuito Auto Presto & Bene"*;

- affermava che la suddetta clausola non rientrava tra quella di cui all'art. 1341, comma 2 c.p.c., in quanto non stabiliva alcuna limitazione di responsabilità a favore del predisponente, né sanciva a carico del contraente deboli limitazioni alla libertà contrattuale, né aveva natura vessatoria ex art. 33 e 34 del D.lgs. 206/2002, in quanto sostanzialmente riproduttiva dell'art. 2058 c.c., norma che prevedendo il risarcimento in forma specifica, non determina *"un significativo squilibrio dei diritti ed obblighi nascenti dal contratto a carico del consumatore, atteso che il contraente può fruire di agevolazioni in tema di franchigia/scoperto previste in polizza"*;

- ne desumeva che il [REDACTED] aveva ceduto all'attrice un diritto di cui non aveva la titolarità e che, conseguentemente, la domanda risarcitoria per equivalente dalla stessa proposta doveva essere rigettata.

3. Avverso la suddetta sentenza depositata il 31.12.2014, che non risulta essere stata notificata, ha proposto tempestivo appello la [REDACTED], con atto di citazione notificato in data 22.4.2015 contenente le conclusioni in epigrafe trascritte.

All'udienza ex art. 350 c.p.c. del 18.9.2015 si è costituita l'appellata depositando e scambiando comparsa contenente le conclusioni di cui in epigrafe. Su concorde istanza delle parti, che ne hanno dichiarato la natura "documentale", la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 15.9.2016 e a tale udienza è stata trattenuta a decisione, con concessione dei termini di rito per gli scritti conclusivi.

4. Parte appellante censura gli assunti tutti posti a fondamento della pronuncia di merito, in primo luogo per errata valutazione delle prove, del contegno delle parti e per la violazione delle disposizioni in materia di interpretazione del contratto osservando, in sintesi: che la polizza *de qua* prevede il diritto ad un indennizzo in denaro, come si evince dall'art. 10 delle condizioni generali e dall'art. E.4 delle condizioni inerenti la garanzia eventi sociopolitici e naturali; che lo stesso assicuratore ha riconosciuto



confessorialmente il diritto all'indennizzo con le due successive offerte reali di € 360,00 e di € 1.900,00; che ai sensi dell'art. 10 delle condizioni generali il ricorso a riparatori convenzionati è una mera eventualità; che ai sensi di polizza non vi è alcuna subordinazione dell'indennizzo al ricorso a carrozzerie convenzionate, né sono previste sanzioni in merito; che l'impegno ad avvalersi di riparatori convenzionati contenuto nel prospetto di polizza è di segno contrario rispetto a quanto indicato nelle condizioni generali e non è stato oggetto di trattativa individuale ex artt. 1337 c.c. e 131 C.d.A.; che il non meglio precisato impegno, stante la necessità di applicare il criterio interpretativo di cui all'art. 1370 c.c., deve ritenersi di natura meramente facoltativa. Con un secondo motivo, l'appellante, si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., operata disattendendo il riconoscimento confessorio di un obbligo pecuniario desumibile dal comportamento e dalle difese della compagnia assicurativa. Con un terzo, articolato, motivo,

lamenta la violazione dei principi in materia indennitaria, assumendo che la pretesa dell'assicurazione di imporre un indennizzo in forma specifica in luogo di quello per equivalente frutto di una antilettale ed abusiva interpretazione del contratto assicurativo; assume, in particolare: 1) che ai sensi dell'art. 2058 c.c. è il creditore a potere scegliere la formula con il debitore deve provvedere al ristoro del danno; che, pertanto, la deroga a quanto previsto da tale norma potrebbe ritenersi valida ed efficace solo se espressamente approvata dall'assicurato e a seguito di doverosa trattativa individuale, nel rispetto dei doveri di trasparenza di cui all'art. 131 C.d.A., cosa non avvenuta nel caso di specie; 2) che interpretando diversamente la clausola *de qua*, la stessa dovrebbe essere ritenuta nulla ed inefficace anche in relazione al disposto dell'art. 33 lettere l), q), s) e t) del Codice del Consumo; 3) che la sostituzione di una prestazione fungibile con un'altra di natura infungibile comprometterebbe la causa stessa del contratto di assicurazione contro i danni quale delineata dall'art. 1904 c.c..

Parte appellata chiede la conferma della sentenza assumendo che l'interpretazione accolta dal giudice di prime cure è conforme al dettato contrattuale e, sul punto, formula considerazioni che, nella sostanza, riproducono le posizioni già espresse nel primo grado di giudizio. Con riguardo alla tutela del contraente debole, richiamato anche un precedente di questo Tribunale, osserva - in sintesi - che la clausola: non comporta una limitazione di responsabilità; non ha natura vessatoria ex artt. 33 e 34 D.lgs. 206/2005 in quanto riproduce in sostanza il disposto dell'art. 2058 c.c.; è facilmente conoscibile perchè scritta per



intero nel frontespizio della polizza; si limita a delimitare l'oggetto del contratto (oggetto che non si sostanzia in un indennizzo in denaro ma in un indennizzo in forma specifica); non determina un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto perché il contraente, al momento della stipula della polizza 1 Global non fa altro che assumere una libera scelta, che non comporta alcuna limitazione o compressione del suo diritto (considerati anche i connessi sconti sul premio).

5. Passando all'esame del merito del proposto appello, deve preliminarmente rilevarsi quanto segue.

5a. L'evento dannoso (grandinata di forte intensità) che ha interessato in data 13.7.2013, in Torino, il veicolo del sig. [REDACTED] assicurato presso

con polizza "Nuova Prima Global Linea veicoli Protezione Rischi" n. [REDACTED] a premio annuale con scadenza il 21.7.2013 e l'inclusione del suddetto evento tra quelli coperti dalla garanzia di cui alla polizza *de qua* sono circostanze del tutto incontroverse tra le parti, come si evince da quanto esposto nei paragrafi che precedono, a partire dall' *incipit* della comparsa costitutiva [REDACTED] nel

primo grado di giudizio: "*La [REDACTED] si costituisce in giudizio contestando espressamente anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c. l'avversaria domanda in punto quantum*".

5b. E' del pari pacifica (oltre che documentata dalle produzioni *sub* 4 e *sub* 5 dell'attuale appellante) l'avvenuta cessione del credito risarcitorio inerente il suddetto sinistro dal sig. [REDACTED] alla [REDACTED] con dichiarazione 27.9.2013 e la comunicazione di tale cessione (a mezzo pec) in pari data a [REDACTED] cessione su cui si fonda la legittimazione ad agire dell'attuale appellante.

5c. E' pacifico, e documentato dalle produzioni *sub* 6 e *sub* 9 di parte appellante, che [REDACTED] per conto [REDACTED] i e poi di [REDACTED] abbia inviato, in pagamento del sinistro per cui è causa, assegno 7.8.2013 di € 360,00 intestato al sig. [REDACTED] e, successivamente (il che conferma l'avvenuta conoscenza della cessione), assegno del 30.4.2014 di € 1.900,00 intestato ad [REDACTED] s.r.l.. Non è stato specificamente contestato (ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 115 comma 1 c.p.c.) ed a fronte delle espresse allegazioni dell'appellante in merito, che i due assegni (il secondo peraltro prodotto in originale) non siano mai stati incassati.

5d. In ultimo, deve altresì ritenersi non specificamente contestato che le voci danno indicate nel



documento attoreo doc. 3 (su cui meglio *infra*) si riferiscano al veicolo ed al sinistro per cui é causa e che i costi in esso indicati fossero congrui in un regime di libero mercato. Ai fini di una specifica contestazione non basta, invero, il mero richiamo all'art. 115 c.p.c. contenuto nella comparsa costitutiva del primo grado di giudizio, considerato che dall'esame di tutta la restante parte della comparsa non si evince un'effettiva, specifica, contestazione delle circostanze sopra evidenziate, ma solo la reiterazione dell'assunto secondo cui, se il si fosse rivolto ad un riparatore del circuito convenzionato con la compagnia (Auto Presto & Bene), avrebbe ugualmente ottenuto il pieno ristoro dei danni patiti ma con un evidente minor costo a carico della compagnia obbligata. Coerentemente con tale impostazione, nelle note conclusive del primo grado di giudizio, si legge: *"la presente vicenda attiene alla valutazione circa il rispetto dell'obbligo di correttezza, buona fede e diligenza...e non -banalmente- ad una mera faccenda di tariffe di mercato, la questione connessa con l'analisi dei costi orari di manodopera, di fatto, non ha nulla a che vedere con la vicenda sottoposta all'attenzione del Giudice che riguarda solo ed esclusivamente la valutazione di quale debba essere la portata e l'efficacia di un disposto contrattuale in cui l'assicurato, a fronte di un ben preciso vantaggio economico a lui garantito, si impegna a seguire un ben preciso iter che lo porterà ad ottenere il pieno e totale ristoro dei danni, effettuato attraverso lo strumento dell'indennizzo in forma specifica"*. Né può integrare gli estremi di una contestazione specifica la mera allegazione, tra i documenti prodotti, di una perizia di parte del 13.7.2013, dichiaratamente eseguita in assenza di un preventivo e con riserve sulla quantificazione (poiché, come si legge nell'elaborato, dipendente dalle modalità di esecuzione degli interventi di riparazione), peraltro ampiamente disattesa dalla stessa appellata (che ha offerto un importo superiore al doppio).

6. L'appello, ad avviso della scrivente, é fondato per le ragioni (ritenute più liquide e correlate al primo ed al terzo motivo di appello) e nei termini qui di seguito illustrati.

6a. Premesso che il testo degli accordi contrattuali, come incontroverso in causa, é desumibile dalle produzioni sub 1 di parte attrice, costituite dalla polizza e dalle condizioni generali dell'allegato libretto di polizza (condizioni che, richiamate nel contratto, ne costituiscono parte integrante), e premesso che da nessuna delle disposizioni contrattuali si evince che lo sconto del 1% sul premio annuo globale lordo della garanzia rca (che non é quella per cui é causa) sia causalmente correlato alla clausola relativa alla



garanzia eventi sociopolitici e naturali o rottura di cristalli "a valore a nuovo", si osserva quanto segue.

Nella prima pagina della polizza si legge la seguente frase: *"Il contraente assicurato si impegna ad utilizzare il centro di autoriparazione indicato dall'impresa tra quelli facenti parte del circuito Auto Presto & Bene in caso di sinistro che abbia colpito una delle seguenti garanzie, se presenti in polizza: Eventi sociopolitici e Naturali o Rottura Cristalli"*. Si tratta, osserva la scrivente, degli stessi eventi per cui la polizza prevede uno scoperto, per ogni sinistro, pari al 20% dell'importo liquidato con il minimo di € 350,00. La clausola, in quanto relativa ad eventi naturali (come la grandine) è certamente pertinente alla vicenda che ci occupata, salva l'individuazione della sua validità e della sua esatta portata (che costituisce, poi, l'effettivo oggetto del contendere tra le parti in causa).

Secondo il giudice di prime cure, la clausola (pienamente efficace e legittima per le ragioni che sono state richiamate dalla scrivente al paragrafo 2 della presente motivazione) impone al contraente di avvalersi dei riparatori convenzionati con la compagnia assicurativa (nel caso di specie quelli aderenti al circuito "Auto Presto & Bene"), ovvero rende obbligatoria la scelta del risarcimento in forma specifica, con la conseguenza che il danneggiato che si rivolga, come nel caso di specie, ad una carrozzeria non convenzionata, perde il diritto a qualsiasi indennizzo. Tale interpretazione (sia pure non in linea con il tenore delle sue conclusioni di primo grado) è fatta propria dall'attuale appellata che, in subordine, prospetta la seguente interpretazione alternativa della clausola in esame: il contraente che non si avvale dei riparatori convenzionati è inadempiente all'obbligo assunto e pertanto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 1375 c.c. e dall'art. 1227 c.c., non può pretendere un indennizzo superiore al costo, inferiore in ragione della convenzione, che l'impresa di assicurazione avrebbe versato - a parità di riparazioni - ad una carrozzeria del circuito "Auto Presto & Bene".

Entrambe le interpretazioni presuppongono la validità ed efficacia della clausola che la scrivente, diversamente rispetto a quanto opinato dal giudice di prime cure, reputa insussistente (ovviamente con riguardo all'interpretazione datane dal giudice di prime cure e dalla parte appellata).

Deve a tale fine osservarsi - in primo luogo - come vertendosi in tema di contratto pacificamente concluso mediante la sottoscrizione di moduli e formulari, rilevi (in termini di inefficacia della clausola) l'assenza di prova della sua specifica approvazione per iscritto; nonostante che la pattuizione, impedendo al contraente



di rivolgersi al proprio carrozziere di fiducia, ponga chiare restrizioni alla sua libertà contrattuale nei confronti dei terzi. In secondo luogo, con riguardo alla (indiscussa in causa) veste di consumatore del sig. [REDACTED], rileva, per le ragioni già esposte (e considerato altresì che la clausola in esame non attiene alla determinazione dell'oggetto del contratto ovvero al rischio garantito e che non è stato allegato né provato sia stata oggetto di trattativa individual), anche l'inefficacia desumibile dal disposto dell'art. 33 lett. t) del D.lgs. n. 206/2005. Né, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, può ritenersi applicabile il terzo comma dell'art. 34 del citato D.lgs.: non è vero, infatti, che la clausola *de qua* sia riproduttiva dell'art. 2058 c.c.: tale ultima norma, come desumibile dal suo chiaro tenore letterale ("*può*"), consente e non impone al danneggiato di richiedere la reintegrazione in forma specifica.

Ad avviso della scrivente, in ogni caso, la clausola in esame non può essere interpretata né quale obbligo di ricorso al risarcimento in forma specifica né quale obbligo (di collaborazione con l'impresa assicuratrice nella fase di liquidazione del danno) sanzionato con il ridimensionamento del diritto all'indennizzo.

Inducono a tale conclusioni le considerazioni che seguono:

1) la clausola riportata in polizza non prevede alcuna specifica sanzione per l'inottemperanza a quanto previsto; 2) la clausola non è riportata, né specificata con riguardo alla sua concreta operatività, nelle condizioni particolari di polizza inerenti gli eventi sociopolitici e naturali, nel cui punto E.4 lett. a), pertinente al caso di specie, si legge: "*In caso di danno parziale determina l'indennizzo in base alle pubblicazioni specializzate riportanti i tempi di riparazione ed i Listini dei prezzi dei pezzi di ricambio senza tener conto del Degrado d'uso. In assenza di altre pubblicazioni specializzate si farà riferimento ai prontuari dei tempi di riparazione ed ai listini dei prezzi dei pezzi di ricambio delle case costruttrici*" (con espressa previsione, quindi, di un indennizzo in denaro);

3) l'art. 10 comma 2 delle condizioni generali di polizza, testualmente recita: "*Se l'Assicurato, per la riparazione del danno indennizzabile a termini di contratto, si avvale di una Carrozzeria convenzionata, la parte del danno che rimane a carico dell'Assicurato stesso per effetto dell'applicazione della Franchigia e/o dello Scoperto con il relativo minimo eventualmente pattuiti in Polizza viene ridotta di un importo pari ad € 100,00*";

4) considerato che la clausola per cui è causa (anche a volere, in ipotesi, ritenerla speciale rispetto alla



clausola E.4 a) delle condizioni particolari relative al rischio eventi naturali) non specifica le modalità della sua applicazione e le conseguenze della sua disapplicazione da parte dell'assicurato e che queste ultime sono invece disciplinate in linea generale, dall'art. 10 sopra citato, in termini di mera perdita dei benefici ivi previsti, pare ravvisabile quella situazione di dubbio interpretativo che giustifica, attesa la natura del contratto, l'interpretazione contro l'autore della clausola ex art. 1370 c.c. (cfr. Cass. n. 15476/2014; Cass. 866/2008 e Cass. 19140/2005, che si è pronunciata in un caso di contrasto tra un clausola contenuta nel modulo ed altra contenuta nel libretto accluso alla polizza, ritenendo non preminente la prima anche se specificamente approvata per iscritto);

5) tale interpretazione è avvalorata anche dal comportamento tenuto dalla compagnia assicurativa in analoga vicenda (che la missiva di cui *infra* si riferisca a vicenda analoga anche sotto il profilo del contenuto degli accordi contrattuali non è mai stato specificamente contestato), quale desumibile dalla produzione documentale sub 8 di parte appellante, datata 18.7.2013, in cui si legge: *"Egregio Signor, abbiamo rilevato che, in fase di denuncia di sinistro non ha usufruito delle prestazioni offerte dai Centri di riparazione Auto Presto & Bene, che forniscono un servizio di eccellenza ai propri clienti....Qualora dovesse rivedere il Suo iniziale intendimento....per qualsiasi necessità, segnalazione o richiesta....è a sua disposizione il nostro servizio di assistenza al numero verde.....Le segnaliamo, con l'occasione, nell'ottica della massima trasparenza, che per l'indennizzo del Suo sinistro potrà usufruire delle agevolazioni in tema di franchigia/scoperto previste dalla polizza stipulata con la nostra Società solo nel caso in cui il veicolo venga riparato presso un centro Auto Presto & Bene"*;

6) l'interpretazione accolta, in ultimo, è la sola che, stante la natura altrimenti vessatoria della clausola e la sua mancata specifica approvazione per iscritto, consenta alla stessa di spiegare una qualche efficacia.

Stante l'espressa regolazione, in termini di perdita dei benefici in materia di franchigia, dell'impegno del contraente debole ad avvalersi di carrozzerie convenzionate appartenenti al circuito "Auto Presto & Bene", non vi è spazio per un'autonoma rilevanza di quanto disposto dagli artt 1375 e 1227 c.c.. Né, d'altra parte, l'appellata ha provato che l'importo offerto - di € 1.900,00 - corrisponda al corrispettivo che, per la medesima riparazione a regola d'arte, sarebbe stato richiesto da una carrozzeria convenzionata.

6b. In ragione di quanto sopra osservato e in riforma dell'impugnata sentenza, va riconosciuto in favore



dell'appellante, cessionaria del credito del sig. [REDACTED] il diritto al risarcimento per equivalente rapportato al *quantum* richiesto (non oggetto di contestazione nei termini e per le ragioni di cui al paragrafo 5 della presente motivazione), con le seguenti precisazioni.

Stante il contenuto dell'impugnata sentenza, che ha negato in termini di *an* il diritto qui riconosciuto, è evidente come sul *quantum* non si sia formata alcuna statuizione. Spetta quindi alla scrivente, in applicazione del generale principio di cui all'art. 2697 c.c. e tenuto conto altresì di quanto non contestato ex art. 115 comma 1 c.p.c., provvedere alla quantificazione dell'indennizzo spettante

. A tale fine va ribadito che non esiste una specifica contestazione in ordine al contenuto del doc. 3 di parte appellante, denominato "*Descrizione dell'intervento riparativo*", con riguardo: al nesso causale tra i danni e l'evento per cui è causa; all'individuazione delle parti danneggiate; ai ricambi ed al materiale di consumo e al loro costo; alle ore di lavorazione e al loro costo (peraltro in linea con i valori medi del costo orario della mano d'opera attestati da CNA, Confartigianato e Casa Artigiani, come da produzione sub 12 di parte appellante, non oggetto di disconoscimento quanto ad autenticità e provenienza). Da tale documento si evince un costo delle riparazioni, iva esclusa, pari ad € 3.211,64.

La scrivente (ritenendo di non violare l'art. 112 c.p.c, stante il tenore delle domande e conclusioni dell'appellata che - al più - possono ritenersi ammissive della debenza di € 1.900,00 senza specificazione alcuna circa l'inclusione o meno dell'IVA) reputa, peraltro, che l'IVA sull'importo di € 3.211,64 non possa essere calcolata al fine di determinare l'entità complessiva dell'indennizzo dovuto e ciò in quanto, pur non essendo pacifico che le riparazioni siano state eseguite e lo siano state ad opera dell'appellante, non è idoneamente provato che l'IVA (che per l'appellante è voce detraibile) sia stata pagata dal sig.

è invero in atti - doc. 11 appellante - fattura 23.4.2014 emessa nei suoi confronti ma di molto successiva alla cessione del credito e, comunque, non quietanzata.

Del pari, non è riconoscibile quale ulteriore voce di danno il costo delle, non meglio specificate e comunque non documentate (fatta eccezione per il procedimento di mediazione, le cui spese di assistenza saranno liquidate *infra* in ragione della sua natura di condizione di procedibilità), spese stragiudiziali.

In conclusione, considerata la prevista franchigia del 20%, l'indennizzo dovuto all'appellante va determinato in € 2569,32.



Rivalutazione monetaria secondo indici Istat (correlata alla natura di valore della pretesa creditoria) e interessi legali sulla somma capitale annualmente rivalutantesi (liquidati a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per mancato impiego del denaro, determinato in via equitativa sulla base di nozioni di comune esperienza circa detto impiego) sono dovuti, trattandosi di obbligazione indennitaria di natura contrattuale, dalla data della domanda giudiziale, ovvero dal 22.4.2015.

7. La riforma dell'impugnata sentenza determina la necessità di una nuova statuizione sulle spese processuali dei due gradi di giudizio, fondata sull'esito complessivo della controversia e basata su un criterio unitario e globale (si argomenti da: Cass. n. 15483 del 11.6.2008, Cass. n. 17523 del 23.8.2011, Cass. 6259/2014 e, da ultimo, da Cass. 11423/2016, tutte in massima). Tale esito vede indiscutibilmente la soccombenza di _____ s.p.a., la cui interpretazione degli accordi contrattuali è stata integralmente disattesa e che si vede condannata al pagamento di un importo superiore del 40% circa a quello (di € 1.900,00) offerto all'attuale appellante (tra l'altro, solo dopo la notificazione dell'atto introduttivo del primo grado di giudizio e senza alcuna offerta di ristoro delle spese legali sostenute sino a quel momento). Sussiste, altresì, soccombenza parziale dell'appellante con riguardo al *quantum* (attesa l'esclusione dell'IVA operata dalla scrivente, nonché delle spese stragiudiziali, peraltro mai specificamente quantificate _____), che giustifica, ritenuta prevalente la soccombenza di _____ (in ragione di quanto sopra osservato anche in termini di causazione della lite), l'addebito a quest'ultima delle spese di primo e di secondo grado, con compensazione delle stesse nella misura del 25%.

Le suddette spese devono, ciò premesso, essere liquidate, ex D.M. 55/2014 applicabile per entrambi i gradi *ratione temporis*, tenuto conto del valore della controversia, nonché delle questioni trattate e dell'attività processuale svolta: a) in € 450,00, oltre rimborso forfettario spese generali 15% nonché CPA ed IVA come per legge sugli importi imponibili, per l'assistenza nel procedimento di mediaconciliazione, esauritosi con il verbale negativo al primo incontro fissato dal mediatore; b) € 1.327,83 (di cui € 122,83 per anticipazioni non imponibili documentate in atti; € 225,00 per la fase di studio, € 240,00 per la fase introduttiva, € 335,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, € 405,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge per il primo grado di



giudizio; b) in € 1.798,95 (di cui € 178,95 per anticipazioni non imponibili documentate, così rideterminato l'importo delle anticipazioni per la notificazione della citazione; € 405,00 per la fase di studio, € 405,00 per la fase introduttiva, € 810,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfettario 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge, per il presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale,

definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione e domanda,

in riforma dell'impugnata sentenza n. 6390/2014 del Giudice di Pace di Torino, datata 28.12.2014,

depositata il 31.12.2014, emessa nella causa civile iscritta in primo grado al n. 10043 R.G. 2014,

dichiara tenuta e condanna in

persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di

, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, quale cessionaria
del credito facente capo all'assicurato [REDACTED] della somma di € 2569,32, già al netto dello
scoperto contrattuale, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat ed interessi legali sulla somma
capitale annualmente rivalutantesi dalla data del 22.4.2015 a quella del saldo;

previa compensazione nella misura del 25% delle spese di causa, dichiara altresì tenuta e condanna

in persona del legale
rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di .

in persona del legale rappresentante *pro tempore*: a) della somma di € 337,50 oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge sugli importi imponibili a titolo di rifusione del restante 75% delle spese del procedimento di mediaconciliazione; b) della somma di € 995,87 oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge sugli importi imponibili a titolo di rifusione del restante 75% delle spese del primo grado di giudizio; b) dell'importo di € 1.349,21, oltre rimborso forfettario spese generali 15% ex art. 2 D.M. 55/2014 nonché CPA ed IVA come per legge sugli importi imponibili a titolo di rifusione del restante 75% delle spese del presente grado di giudizio;



Così deciso in Torino, allì 6.2.2017.

Il giudice
Paola Ferrero

